

TITOLI ACCADEMICI: Prof. e PD Dr

Gentile collega, egregio collega

Regolamento d'uso dei titoli accademici

Com'è regolato l'uso dei titoli accademici di professore e libero docente (PD = Privat Dozent)? La questione è stata oggetto negli ultimi anni di accresciuto interesse da parte dei medici e dell'opinione pubblica. La divergente interpretazione delle attuali norme ha aperto contenziosi giunti fino al Tribunale Federale (TF), massima istanza giudiziaria svizzera, che ha confermato le regole applicative decise dal Tribunale cantonale amministrativo ticinese (TRAM).

La presente circolare serve dunque sia ad informare sul tema, sia a consentire a ogni medico di regolarizzare la sua posizione in proposito.

L'articolo 70 della Legge sanitaria – nella versione in vigore dal 13 luglio 2001 – recita:

Publicità

Art. 70 ¹ La pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto è vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

² L'indicazione delle specialità FMH, FVH e SSO è autorizzata d'ufficio.

→ La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di specialista o di titoli accademici esteri **deve essere autorizzata dal Dipartimento.**

³ Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriormente la pubblicità degli operatori sanitari.

⁴ Le disposizioni di questo articolo sono applicabili per analogia alle strutture sanitarie previste dal Titolo VI di questa legge.

Il legislatore ha così inteso separare i titoli accademici di università pubbliche svizzere da quelli di università private o estere, sottoponendo questi ultimi a **regime di autorizzazione**. Compete al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) autorizzare il singolo medico a portare titoli accademici (Prof. e PD) di università private o estere.

Per valutare il diritto all'uso dei titoli accademici il TRAM ha fatto riferimento a varie norme legali:

1. articolo 70 della Legge sanitaria: l'informazione all'utenza sui titoli deve essere veritiera, trasparente e completa;
2. articolo 3 lett. c della Legge federale contro la concorrenza sleale: l'uso di titoli di specializzazione e di ulteriori qualifiche professionali è ammesso a condizione che corrispondano a competenze effettivamente acquisite.
Questa norma protegge i detentori di titoli dalla concorrenza sleale. Agisce infatti in modo sleale, segnatamente, chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali (art. 3 lett. c);
3. articolo 21 del Codice deontologico FMH: si tratta di un punto di riferimento morale valido per tutti i medici, indipendentemente dalla loro affiliazione alla FMH. Le leggi

cantonali – come l'art. 59 della Legge sanitaria – vi fanno riferimento.

Il divieto imposto dal Codice di portare abusivamente titoli (titoli non conseguiti, titoli scaduti perché legati a una specifica funzione, titoli rilasciati da università auto-referenziali, prive cioè del necessario riconoscimento statale) è motivato dalla necessità di **non trarre in inganno il pubblico** e di non ingenerare così un **indebito profitto** d'immagine ed economico.

Art. 21 Codice deontologico FMH

L'uso abusivo di titoli è vietato.

Il medico può usare unicamente titoli universitari rilasciati da un'università svizzera o da università estere riconosciute equivalenti. I titoli accademici esteri devono sempre essere citati con il loro luogo di provenienza.

Per l'uso di un titolo di specialista o altre qualifiche professionali valgono le relative norme del Regolamento per il perfezionamento professionale.

Nel frattempo è pure entrata in vigore la nuova Legge federale sulle professioni mediche universitarie che al suo art. 40, lett. d) impone a sua volta al medico di praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente.

Per usare un titolo di libero docente o professore di medicina rilasciato da università svizzere private o da università estere è dunque necessaria l'autorizzazione cantonale. L'uso abusivo del titolo è sanzionato dallo Stato.

Nell'applicare l'articolo 70 della Legge sanitaria, il DSS si atterrà dunque alle indicazioni di legge, della giurisprudenza e del Codice deontologico FMH.

Saranno applicate le seguenti norme.

A) Titoli rilasciati da un'università svizzera riconosciuta, facoltà di medicina

Per usare un titolo di Professore o PD rilasciato da una facoltà di medicina di un'università svizzera, non occorre di principio l'autorizzazione. Il medico è tuttavia invitato a segnalare il suo titolo, così che il registro cantonale possa essere aggiornato.

Il titolo di "professore di medicina" è ovviamente riservato ai professori ordinari, straordinari o titolari, che hanno formalmente conseguito un'abilitazione e che sono stati nominati al rango di professore dall'autorità competente. In questo caso il titolo d'insegnamento accademico può dunque essere anteposto all'indicazione del dottorato e al nominativo, a meno di disposizioni diverse dell'Università.

Sono invece esclusi dall'uso del titolo di professore i PD (Privatdozenten, liberi docenti) e gli incaricati di corso (Lehrbeauftragter, chargés de cours), categoria quest'ultima che più si apparenta a quella italiana di "professore a contratto".

L'indicazione consentita sulla propria carta intestata, su targhe segnaletiche ecc. è la seguente:

| | |
|---|--|
| Prof. dr med. Mario Bernasconi Specialista (FMH) in chirurgia, ... | PD dr med. Mario Bernasconi Specialista (FMH) in chirurgia, ... |
| Dr med. Mario Bernasconi Lehrbeauftragter Uni Zürich | Dr med. Mario Bernasconi MER ¹ Uni Lausanne |

¹ Maître d'enseignement et recherche

B) Titoli rilasciati da un'università svizzera pubblica, NON facoltà di medicina

Il conseguimento di un titolo di professore in una facoltà diversa da quella di medicina non conferisce il diritto all'uso del titolo di professore in medicina.

L'indicazione consentita sulla propria carta intestata, su targhe segnaletiche ecc. è la seguente:

| | |
|---|---|
| Dr med. Mario Bernasconi Professore di biologia, Università di Berna | Dr med. Mario Bernasconi PD di informatica, Università di Zurigo |
|---|---|

C) Titoli rilasciati da un'università svizzera privata, facoltà di medicina

Laddove il medico ha un incarico d'insegnamento presso un'università privata l'uso del titolo **deve** essere autorizzato dal Cantone.

L'indicazione consentita sulla propria carta intestata, su targhe segnaletiche ecc. è la seguente:

| | |
|---|--|
| Dr med. Mario Bernasconi Professore di medicina Università privata XY, Lugano | Dr med. Mario Bernasconi Professore a contratto 2006-07 Università privata XY, Lugano |
| Dr med. Mario Bernasconi Professore di etica Università privata XY, Lugano | Dr med. Mario Bernasconi Professore a contratto di filosofia Università privata XY, Lugano |

In tal caso il titolo di professore non può essere anteposto all'indicazione del dottorato e al nome. Dev'essere chiaramente specificato il nome dell'università, il tipo di incarico di insegnamento e la durata del mandato (se limitato a un anno o a un semestre accademico).

D) Titoli rilasciati da un'università estera

L'utilizzo di titoli esteri va **sempre** autorizzato dal Cantone. Il titolo può essere anteposto al dottorato e al nome se cumulativamente è rilasciato da un'università riconosciuta equivalente, è attuale e non è vincolato a un ruolo d'insegnamento non più esercitato. Il titolo deve anche corrispondere a un titolo di professore ordinario, straordinario o titolare rilasciato da un'università svizzera anche dal profilo della sua **dignità intrinseca**, segnatamente dei requisiti che devono essere soddisfatti per conseguirlo. Negli altri casi il titolo **non può** essere anteposto e andrà precisata la funzione, la modalità d'insegnamento nonché la durata.

Nei casi d'incarichi d'insegnamento esteri si applica, quindi, per analogia l'indicazione consentita per i titoli svizzeri. Andrà tuttavia comunque indicata anche l'università in questione, la materia insegnata, il luogo e, laddove il relativo incarico è conferito a tempo determinato, l'anno accademico:

| | |
|---|---|
| Prof. dr med. Mario Bernasconi Professore di medicina, Università dell'Insubria, Varese (si applica solo a titoli equivalenti ai professori svizzeri) | Dr med. Mario Bernasconi Professore a contratto di medicina, anno 2007-08 Università dell'Insubria, Varese |
| Dr med. Mario Bernasconi Professore di etica, Università dell'Insubria, Varese | Dr med. Mario Bernasconi Professore a contratto di filosofia 2007-08, Università statale, Milano |

Se per motivi di brevità non è possibile indicare l'Università, cade anche il diritto di anteporre il Prof. al nome.

Qualora il titolo fosse stato rilasciato a tempo determinato, ossia legato alla funzione svolta in un ospedale universitario e ormai decaduta, la dicitura corretta è la seguente:

| | |
|---|---|
| Dr med. Mario Bernasconi Già Professore di medicina, Università dell'Insubria, Varese | Dr med. Mario Bernasconi Già Professore a contratto di medicina, Università dell'Insubria, Varese |
|---|---|

Si osserva inoltre:

- fa stato il significato del titolo che comunemente gli viene attribuito dall'opinione pubblica del luogo in cui viene utilizzato; divergenze dalla norma vanno specificate;
- la figura di professore a contratto (a tempo parziale e determinato) dell'ordinamento universitario italiano si differenzia anche da quelle italiane di professore ordinario, straordinario o associato;
- l'utilizzo del titolo di "professore di medicina" e di "professore a contratto" va perciò sempre chiaramente indicato;
- il TRAM ricorda che non è concesso l'uso del titolo di professore in Svizzera a "professori a contratto" secondo l'ordinamento italiano, perché ciò causerebbe confusione e sarebbe contrario al principio di correttezza e oggettività dell'informazione.

E) Conclusioni

Affinché non vi sia una crescita incontrollata e abusiva dei titoli accademici di professore, ogni medico che si ritenesse in diritto di utilizzare un titolo accademico ha l'obbligo legale di richiederne l'autorizzazione (per l'uso del titolo di professore o PD rilasciato da una facoltà di medicina di un'università svizzera è sufficiente la notifica).

A tal fine occorre completare l'annesso modulo e indirizzarlo, munito della necessaria documentazione all'Ufficio di sanità, DSS, Bellinzona (vedi allegato).

La richiesta di uso di titolo accademico è così verificata e in caso di rilascio dell'autorizzazione, il medico è iscritto con il corretto titolo nella banca dati degli operatori sanitari del cantone Ticino.

L'indirizzo della banca dati è il seguente:

www.ti.ch/salute (→ Ufficio di sanità → Libero esercizio operatori sanitari → Albo degli operatori sanitari), oppure cliccare sul seguente indirizzo:

www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffS/temi/LiberoEsOpSan/albo/default.htm

Ringraziandola per la collaborazione a favore di un clima sereno e trasparente in materia di titoli accademici, cordialmente la salutiamo.

Il Medico cantonale
dr med. I. Cassis

Il Capo Ufficio sanità
lic. jur. S. Radczuweit

Uso di titoli accademici di insegnamento: domanda di autorizzazione/notifica

Bellinzona, 10 dicembre 2007